

Incompatibilità co.co.pro - autotrasporto

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2012</div> <div id = "day">17</div><div id = "month">Dicembre</div></div>

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 29 dello scorso 11 dicembre ha chiarito le disposizioni introdotte dalla “Riforma Fornero” - la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - in materia di collaborazioni coordinate e continuative a progetto (co.co.pro), con riflessi importanti per il mondo dell’autotrasporto.



La Circolare precisa i requisiti di ammissibilità di una co.co.pro. e fornisce indicazioni al personale ispettivo circa le modalità di vigilanza su tale tipologia contrattuale.

Soprattutto, riporta un elenco di attività che, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali esistenti, risultano “difficilmente inquadrabili - si legge nella Circolare - nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto”, dunque incompatibili con un contratto di co.co.pro.

In tale elenco compaiono anche gli autisti e gli autotrasportatori. Questi ultimi sono, dunque, figure professionali rispetto alle quali “il personale ispettivo, essendo difficilmente riconducibile la relativa attività ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile, procederà a ricondurre nell’alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in

Incompatibilità co.co.pro - autotrasporto

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2012</div> <div id = "day">17</div><div id = "month">Dicembre</div></div>

essere, adottando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale”.

In altre parole, in caso di controllo sull'attività di autisti e autotrasportatori, il personale ispettivo provvederà a mutare la natura del loro contratto di lavoro, costituendo un rapporto lavorativo di natura subordinata.

Potete leggere e scaricare il testo completo della Circolare [QUI](#) .

© TN - TRASPORTONOTIZIE Riproduzione riservata